

PER UNA LETTURA CRITICA DEGLI ATTI DEI CONGRESSI INTERNAZIONALI

*Giorgio Feliciani**

In questo incontro, convocato in occasione del 50° anniversario della fondazione della *Consociatio internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, si impone innanzitutto un cenno all'evento di cui qui facciamo memoria¹, anche al fine di collocare nel loro contesto i congressi internazionali, oggetto della presente relazione.

In tale prospettiva è necessario risalire agli anni immediatamente successivi alla conclusione del Concilio Vaticano II quando i docenti di diritto canonico e diritto ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma assumono l'iniziativa di convocare «le energie più vive e vitali della canonistica giuridica contemporanea nelle sue diverse scuole e indirizzi e nei suoi maggiori Maestri chierici e laici». Danno così vita al primo Congresso internazionale della nostra disciplina².

Il successo della iniziativa fa sorgere nei promotori il desiderio di non lasciare disperdere il patrimonio di conoscenze, relazioni e collaborazioni che ne era derivato. Si giunge così alla all'insediamento di un apposito comitato che il 14 marzo 1973 dà vita, in forma orale, alla «Associazione internazionale

* Già Professore Ordinario di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Consigliere onorario della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*.

¹ Per più ampie notizie sulle origini della *Consociatio* vedi G. FELICIANI, *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, in J. OTADUY-A. VIANA-J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. II, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 663-664.

² Vedi AA.VV., *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. Roma, 14-19 gennaio 1970*, Milano, 1972. Vedi, in particolare, il discorso di apertura di P.A. d'Avack, *ivi*, vol. I, p. 5.

per lo studio del diritto canonico», approvandone gli statuti e designandone le cariche sociali. Determinazioni poi ratificate dall'assemblea dei soci, riunita a Milano il successivo 13 settembre in occasione del secondo Congresso internazionale di diritto canonico³ e, infine, il 25 ottobre 1980 recepite in atto costitutivo notarile⁴.

Molto sinteticamente si può ricordare che, a norma del proprio statuto, la *Consociatio* si propone la diffusione e lo sviluppo degli studi concernenti sia il diritto canonico, sia il diritto degli Stati riguardante la Chiesa Cattolica e le altre Chiese e comunità ecclesiali. Per conseguire tali scopi la *Consociatio* intende promuovere e agevolare la collaborazione scientifica e didattica tra quanti coltivano tali discipline, quale che sia la loro nazionalità e confessione religiosa, soprattutto mediante convegni, seminari, progetti di ricerca condivisi, corsi specialistici⁵.

In realtà nel corso dei decenni l'attività della *Consociatio* si è venuta concentrando e focalizzando nella organizzazione dei congressi internazionali sì che la sua storia finisce con l'identificarsi nelle vicende di questi ultimi. E, in effetti, dal 1976 a tutt'oggi, sono stati celebrati, con cadenza per lo più triennale, ben 15 congressi, che, in ottemperanza alla vocazione internazionale della Associazione, hanno avuto luogo in sette diversi Paesi europei, in Canada, in Messico, in Libano, negli Stati Uniti. La scelta delle tematiche non ha ubbidito a criteri uniformi. Talvolta è stata determinata dalle circostanze, soprattutto dalle vicende riguardanti la preparazione del Codice postconciliare, la sua promulgazione e le successive modifiche. Si veda, in particolare, il Congresso di Friburgo del 1980 dedicato ai diritti del fedele⁶, il Congresso di Ottawa del 1984 sul nuovo Codice⁷ e quello di Washington del 2014 su delitto e punizione⁸. Altri congressi hanno

³ Vedi AA.VV., *Persona e ordinamento nella Chiesa. Atti del II Congresso Internazionale di Diritto Canonico. Milano 10-16 settembre 1973*, Milano, 1975.

⁴ Atto Notaio Silvestra Giordano Gemmi, 25 ottobre 1980, Repertorio 1493, raccolta n. 485, registrato a Roma, Ufficio Atti Pubblici, addì 28 ottobre 1980, n. 9386, Serie 1/B.

⁵ Vedi art. 2 e art. 4.

⁶ Vedi E. CORECCO-N. HERZOG-A. SCOLA (a cura di), *Les Droits Fondamentaux du Chrétien dans l'Eglise e dans la Société. Actes du IV^e Congrès International de Droit Canonique. Fribourg (Suisse) 6-11.X.1980*, Fribourg, 1981.

⁷ Vedi *Le nouveau Code de droit canonique, Actes du V^e Congrès international de droit canonique*, Ottawa, 1986.

⁸ *Delitto e punizione, Washington 17-21 settembre 2014*. Atti non ancora pubblicati.

riguardato questioni di carattere generale come la norma canonica a Pamplona nel 1976⁹, lo *ius divinum* a Venezia nel 2008¹⁰. Altri ancora sono stati dedicati ad argomenti di natura più specifica, e comunque di grande rilevanza come le associazioni a Monaco di Baviera nel 1987¹¹, la sinodalità a Parigi nel 1990¹², il matrimonio a Pamplona nel 1998¹³, personalità e territorialità a Budapest nel 2001¹⁴, la funzione amministrativa a Varsavia nel 2011¹⁵. Costante nel tempo l'attenzione a porre la problematica propriamente canonistica nel contesto dei complessi rapporti tra società religiosa e società civile, come attestano il Congresso di Lublino del 1993 su Chiesa e Stato negli ordinamenti giuridici moderni¹⁶ e quello di Città del Messico del 1995 circa la libertà religiosa¹⁷, ma anche il Congresso di Beyrouth del 2004 riguardante il sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali¹⁸.

⁹ Vedi AA.VV., *La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico. Pamplona, 10-15 ottobre de 1976*, Barañáin - Pamplona, 1979.

¹⁰ Vedi J.I. ARRIETA (a cura di), *Il Ius divinum nella Vita della Chiesa. XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Venezia 17-21 settembre 2008*, Venezia, 2010.

¹¹ Vedi W. AYMANS-K.-T. GERINGER-H. SCHMITZ (a cura di), *Das Konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987*, St. Ottilien, 1989.

¹² Vedi *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII^e congrès international de Droit canonique. Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990*, in *L'année canonique*, hors série, 1992.

¹³ Vedi P.-J. VILADRICH-J. ESCRIVÁ-IVARS-J.I. BAÑARES-J. MIRAS (a cura di), *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico, Barañáin - Pamplona, 2000*.

¹⁴ P. ERDŐ-P. SZABÓ (a cura di), *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Il Diritto Canonico di fronte al III Millennio. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali. Budapest 2-7 Settembre 2001*, Budapest, 2002.

¹⁵ Vedi J. WROCENSKI-M. STOKLOSA (a cura di), *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico, XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico. Varsavia 14-18 Settembre 2011*, Varsavia, 2012.

¹⁶ *Church-State in the Modern Law Systems. 8th International Congress of Canon Law. Lublin 13-19 September 1993*. Atti non pubblicati.

¹⁷ Vedi *La libertad religiosa, Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, México, 1996*.

¹⁸ Vedi E. RAAD (a cura di), *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques. XII^{ème} Congrès International de Droit Canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. 20-25 Septembre 2004, Résidence Notre Dame du Mont-Adma Liban, Beyrouth, 2008*.

Gli ultimi due congressi si sono impegnati in un dialogo con le altre discipline giuridiche e sensibilità culturali contemporanee. Si veda in particolare il Congresso di Roma del 2017 su diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del *Codex iuris canonici* del 1917¹⁹ e, da ultimo, quello di Parigi del 2022 che ha trattato del contributo del diritto canonico all'esperienza giuridica contemporanea²⁰.

I volumi degli Atti già pubblicati offrono una panoramica esauriente e organica della dottrina canonistica del tempo, secondo le formulazioni adottate da autori dei più diversi orientamenti e dei più vari Paesi. Costituiscono quindi una fonte imprescindibile per chi desideri cimentarsi scientificamente con gli argomenti cui sono dedicati.

Ma l'importanza e la rilevanza dei Congressi non si riducono a questi pur apprezzabili risultati di carattere bibliografico. Queste convocazioni, realizzando pienamente nel corso dei decenni i ricordati intendimenti dei fondatori della *Consociatio*, hanno costituito un luogo prezioso e originale di incontro e di conoscenza tra studiosi delle diverse scuole e nazioni. Vi si è dunque realizzata una dialettica, talvolta vivace, ma sempre nel reciproco rispetto e nella reciproca stima sì che ne sono derivate collaborazioni, amicizie, inviti nei rispettivi atenei.

A tale proposito può considerarsi emblematico un episodio verificatosi nell'ambito del primo Congresso promosso dalla *Consociatio*, svoltosi a Pamplona nel 1976 per iniziativa di Pedro Lombardía²¹, che successivamente fu il secondo presidente della nostra Associazione dopo Pietro Agostino d'Avack. In tale occasione Eugenio Corecco della Università di Friburgo in Svizzera non esita a criticare decisamente la Scuola italiana²², segnalandone «incertezze» ed «errori», dovuti essenzialmente alla pretesa di «trattare l'ordinamento canonico alla stessa stregua di quelle realtà giuridiche (...) che nella scienza moderna passano sotto la denominazione di ordinamenti giuridici

¹⁹ Vedi J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*. Roma 4-7 ottobre 2017, Roma, 2019.

²⁰ L. DANTO (a cura di), *Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine, Actes du 17^e Congrès de la Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, Paris, 2023.

²¹ Vedi *La norma en el Derecho Canónico*, cit.

²² Per una sua descrizione vedi G. FELICIANI, *Esperienze canonistiche nella università italiana del secolo XX*, in M. MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, Bologna, 2015, p. 187 ss.

primari», e «trovano il loro momento genetico nella filosofia moderna la quale (...) ha progressivamente escluso ogni possibilità di ricorso ad una istanza trascendente»²³. Di fronte a questa impostazione la prima reazione di quanti tra i presenti aderivano alla Scuola italiana, oppure anche a quella di Pamplona che ne condivideva i postulati, fu di notevole sconcerto e incondizionata ripulsa²⁴. Ma tutto questo non valse a mettere in discussione la considerazione nei confronti del canonista svizzero sì che lo stesso venne poi eletto presidente della *Consociatio* per ben due volte, unico caso nella storia cinquantennale della associazione, nonostante che la maggior parte dei soci della *Consociatio* appartenesse alle scuole così severamente criticate.

Sarebbe del tutto velleitario tentare in questa sede una valutazione critica di tutti i quindici congressi. Si rischierebbe, nel ristretto tempo disponibile, di limitarsi a pochi e scarni accenni ad ognuno di essi, senza alcun approfondimento. Sembra dunque opportuno limitarsi a prendere in considerazione, a titolo di esempio, un solo congresso, che, alla luce della situazione attuale della vita della Chiesa e dello stato dell'arte della dottrina, appaia particolarmente significativo.

Alla luce di questi criteri, la scelta non può che cadere sul Congresso dedicato alla sinodalità, celebrato a Parigi nel 1990 per iniziativa della locale *Faculté de droit canonique* dell'*Institut catholique*. Infatti, come noto, la sinodalità è attualmente all'ordine del giorno della Chiesa universale e delle singole Chiese particolari a causa della decisione di papa Francesco di convocare una assemblea del Sinodo dei vescovi sul tema: «per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione»²⁵. E già la preparazione di questo evento ecclesiale non ha mancato di suscitare l'interesse della dottrina. Basti, pur tutti, ricordare il volume di Carlo Fantappiè su «Metamorfosi della sinodalità: dal Vaticano II a papa Francesco»²⁶.

²³ E. CORECCO, *Valore dell'atto contra legem*, in *La norma en el Derecho Canónico*, I, cit., pp. 840 e 844.

²⁴ Vari anni dopo lo stesso Corecco vi riconobbe una «quasi risentita contestazione», E. CORECCO, *Orio Giacchi*, in *Jus*, 39 (1992), p. 291.

²⁵ Vedi XVI *Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Instrumentum laboris per la Prima Sessione (ottobre 2023)*, Roma 29 maggio 2023.

²⁶ Venezia, 2023. Ma vedi anche E. CORECCO, *Sinodalità e comunione*, con invito alla lettura di A. Scola e prefazione di L. Gerosa, Bologna, 2023; L. DE LORENZO, M. PROIETTI, *Piccola scuola di sinodalità*, con prefazione di A. Melloni, Bologna, 2023; V. DI PILATO (a cura di), *Sinodalità e partecipazione. Il soggetto ecclesiale della missione*, Roma, 2023.

Invece nel 1990 il tema della sinodalità non fu suggerito né da rilevanti concomitanti eventi di carattere ecclesiale, né da specifica attenzione da parte della dottrina del tempo. Certamente esistevano numerosi e pregevoli studi sul Sinodo dei vescovi, sulle conferenze episcopali, sul Sinodo diocesano, ma la sinodalità come categoria generale della vita della Chiesa era pressoché ignorata²⁷. Del resto lo stesso termine di “sinodalità” non compare né nei testi approvati dal Vaticano II, né nel Codice postconciliare²⁸ e sembra utilizzato per la prima volta dal canonista Klaus Mörsdorf, fondatore della scuola canonistica di Monaco di Baviera. Non sorprende quindi che di fronte alla proposta di Patrick Valdrini, allora *doyen* della facoltà parigina, di adottare questo tema per il 7° Congresso, non mancassero in seno al direttivo della *Consociatio* obiezioni e perplessità.

Già nella denominazione assegnata a questo Congresso gli organizzatori hanno cura, di fronte alla polisemia del termine “sinodalità”, di delimitare precisamente il perimetro dell’indagine, precisando nel sottotitolo che l’argomento viene trattato sotto lo specifico profilo della partecipazione al governo della Chiesa. Di conseguenza l’articolazione dei lavori si attiene strettamente agli istituti previsti a tal fine dal Codice postconciliare. Infatti, dopo alcuni interventi di carattere generale, si prende le mosse dalla problematica relativa a primato e collegialità, con specifico riferimento al Concilio Ecumenico e al Sinodo dei vescovi, per poi passare alle conferenze episcopali e ai concili particolari e, infine, esaminare il Sinodo diocesano e i diversi consigli a livello della Chiesa particolare. In tale contesto non si manca di porre attenzione anche alla tradizione delle Chiese orientali. Da rilevare anche che in ogni sessione le relazioni sono integrate da un gran numero di comunicazioni che affrontano specifici profili delle tematiche in esame. Non è possibile in questa sede soffermarsi su ognuno degli importanti argomenti trattati. Appare, quindi, opportuno concentrare l’attenzione sulle corpose conclusioni dell’intero Congresso offerte dall’organizzatore, Patrick Valdrini, e dall’allora presidente della *Consociatio*, Eugenio Corecco.

²⁷ Vedi però E. CORECCO, *Sinodalità*, in G. BARBAGLIO-S. DIANICH (a cura di), *Nuovo Dizionario di Teologia*, Roma, 1977, pp. 1466-1495 ora in E. CORECCO, *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, a cura di G. Borgonovo-A. Cattaneo, vol. II, Casale Monferrato (Al), 1997, pp. 39-81.

²⁸ La sua adozione è dunque dovuta alla dottrina, come è espressamente riconosciuto dal documento della Commissione teologica internazionale *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2 marzo 2018 dove al n. 5 si avverte: «Nella letteratura teologica, canonistica e pastorale degli ultimi decenni si è profilato l’uso di un sostantivo di nuovo conio, ‘sinodalità’, correlato all’aggettivo ‘sinodale’, entrambi derivati dalla parola ‘sinodo’».

In realtà quest'ultimo non dedica molta attenzione al tema assegnato al suo intervento, «Articolazione della sinodalità nelle Chiese Particolari», preferendo trattare del fondamento ecclesiologicalo della sinodalità stessa. La sua riflessione parte dalla constatazione che i lavori congressuali hanno messo in luce «l'impossibilità di inquadrare, in un omogeneo impianto dottrinale e sistematico, le molteplici espressioni del principio sinodale, emerse nel corso di quasi due millenni». Ritiene, peraltro, che ormai i tempi siano maturi «per osare un approccio dottrinale complessivo al fenomeno della sinodalità». In tale prospettiva osserva che la questione può essere affrontata secondo due diverse strade: «quella di derivare la sinodalità, primariamente, dalla 'communio Ecclesiarum', oppure quella di derivarla, primariamente, dal Sacramento dell'ordine» La prima opzione avrebbe «come conseguenza logica quella di negare il carattere sinodale sia all'attività del Sinodo dei Vescovi, sia all'attività del Presbiterio, poiché né l'una né l'altra sono espressioni sufficienti e vere della 'communio Ecclesiarum'».

«La seconda opzione, mette al centro il Sacramento dell'ordine, giustificando tutta la realtà ecclesiale – e perciò anche la sinodalità – a partire dalla natura intrinseca del Sacramento, il quale ha, come unico referente reale, la persona del fedele». Infatti «l'unica opzione ecclesiologicala corretta è quella espressa nel principio 'Ecclesia a sacramentis' e non invece in quello 'Sacramenta ab Ecclesia'». Ne segue che «la sinodalità può essere affrontata correttamente solo come dimensione inerente al Sacramento dell'ordine»²⁹.

Questa, in estrema sintesi, la posizione del canonista svizzero, corredata da una serie di approfondite argomentazioni di natura ecclesiologicala, che non è qui possibile riferire puntualmente. Merita però soffermarsi su una conseguenza quanto mai rilevante della impostazione da lui adottata: la centralità attribuita al sacramento dell'ordine esclude che, a rigor di termini, la sinodalità possa riguardare i fedeli laici. Certamente Corecco non intende in alcun modo negare l'esistenza di «un legame sacramentale che accomuna laici e chierici nella responsabilità di fronte alla Chiesa». Ritiene, peraltro, che definirlo come «sinodalità» finirebbe con l'attribuire al termine stesso «un significato essenzialmente diverso e perciò eterogeneo», creando «confusione teologica». E, prevenendo una possibile obiezione, avverte che la partecipazione dei laici al Sinodo diocesano non è in grado di «conferire una dimensione sinodale al laicato» dal momento che essa non può «mutare la natura e le finalità del Sacramento del battesimo, rendendolo

²⁹E. CORECCO, *Articolazione della sinodalità nelle Chiese Particolari*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église*, cit., vol. II, pp. 861-863 *passim*.

partecipe alla natura e alla finalità del Sacramento dell'ordine»³⁰.

Una impostazione chiaramente non condivisa da Valdrini che non si appella al sacramento dell'ordine in quanto tale, ma solo al suo grado episcopale. La sinodalità, a suo avviso, è innanzitutto episcopale poiché la struttura della Chiesa riposa sulla esistenza del collegio dei vescovi. Ed è dimensione essenziale del loro ministero. Ne segue che la sinodalità non è nemmeno concepibile al di fuori di tale ministero in quanto ogni attività sinodale passa dallo stesso.

Peraltro il ministero episcopale non vale da solo ad esaurire e giustificare il fenomeno della sinodalità in quanto essa costituisce anche una forma di partecipazione dei fedeli. L'Autore si diffonde ad illustrare le caratteristiche proprie e originali di questa partecipazione ecclesiale, ben diverse da quelle riguardanti la partecipazione dei cittadini nelle società democratiche, secondo i postulati propugnati dalla borghesia del secolo XVIII per controllare l'attività dello Stato. Infatti la partecipazione dei fedeli nelle istituzioni sinodali trova il suo fondamento nella natura della Chiesa di essere una comunione di chiese particolari affidate ai vescovi, una comunione strutturata in modo gerarchico intorno all'ufficio del Vescovo di Roma. Ne deriva che la sinodalità concerne tutte le categorie dei fedeli che appartengono alle Chiese particolari guidate dai vescovi e nelle sue concrete realizzazioni non si limita alla attività dei di questi ultimi³¹.

La divergenza tra le due impostazioni adottate, rispettivamente da Corecco e Valdrini, è del tutto evidente. Il primo riconosce nella sinodalità una dimensione inerente all'ordine sacro e di conseguenza esclude da essa i fedeli laici. Il secondo ritiene che essa riguardi innanzitutto il ministero episcopale ma implichi la partecipazione di altri fedeli. E non a caso si appella non solo agli insegnamenti del Vaticano II relativi a tale ministero, ma anche a quelli riguardanti l'«ontologie structurelle de l'être chrétien», menzionando il can. 204, riguardante, come noto, la figura del fedele³².

A tale proposito merita ricordare, come già accennato, che al fedele e alle sue prerogative venne dedicato il Congresso celebrato nel 1980 a Friburgo in Svizzera. I relativi atti meriterebbero oggi di essere rivisitati in una situazione in cui non sembra esservi adeguata attenzione alla figura del battezzato, dei suoi diritti e doveri, sia nella vita della Chiesa ai diversi livelli sia nell'ambito

³⁰ *Ivi*, p. 867.

³¹ P. VALDRINI, *La synodalité*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église*, cit., vol. II, pp. 852-856, *passim*.

³² *Ivi*, p. 850.

della ricerca scientifica. Si preferisce, invece, mettere in luce la, peraltro indiscutibile, dignità di specifiche categorie di battezzati come i laici in genere e le donne in specie. E in questo contesto non mancano formulazioni discutibili, come quella di «valorizzazione del laicato». Con le migliori intenzioni si propone dunque una rivisitazione dell'antica teoria dei «duo sunt genera christianorum», ora identificati come valorizzatori e valorizzati. Ma, anche per limiti di tempo, è opportuno lasciare ogni approfondimento al riguardo al successivo intervento dell'amico Luis Navarro, che, data la sua specifica competenza in materia, non mancherà certo di soffermarsi su questa problematica.

In ogni caso va rilevato che né Corecco né Valdrini propongono una vera e propria definizione di sinodalità, pur mettendone in luce i profili essenziali e qualificanti. Il primo, come si è visto, prende atto della impossibilità di inquadrare in un unico "impianto" le molteplici espressioni del principio³³. E Valdrini, da parte sua, riconosce espressamente la difficoltà «d'enfermer la synodalité dans un définition», pur denunciando una certa impropria «inflation» nell'utilizzo del termine³⁴. Offre, però, una definizione dell'atto sinodale, descrivendolo come un atto che si avvale del contributo dei fedeli, realizzato nell'ambito di una istituzione che ne manifesta la collaborazione comune alla missione affidata alla Chiesa, mediante una partecipazione strutturata statutariamente secondo le capacità di ogni persona fisica o giuridica³⁵. Ma queste pur puntuali proposizioni non valgono a definire la sinodalità dal momento che essa, come avverte lo stesso Valdrini, non si riduce alle sue espressioni istituzionali, ma investe l'attività della Chiesa nel suo insieme³⁶.

Quanto esposto fin qui induce a chiedersi quale attualità e utilità rivestano nel ricordato attuale contesto ecclesiale e scientifico gli atti di un congresso celebrato più di trent'anni or sono. Peraltro una tale valutazione eccederebbe i limiti assegnati a questa relazione in quanto comporterebbe necessariamente un esame degli odierni orientamenti del magistero e della dottrina. Sembra quindi preferibile lasciare il compito di rispondere al quesito indicato all'amico Patrick Valdrini, a cui spetta interloquire con la presente relazione.

³³ E. CORECCO, *Articolazione della sinodalità*, cit., p. 861.

³⁴ Merita in proposito ricordare che, secondo il Sinodo, «occorre chiarire il significato di sinodalità ai diversi livelli, dall'uso pastorale a quello teologico e canonico, scongiurando il rischio che suoni troppo vago e generico, o che appaia come una moda passeggera», Relazione di Sintesi della prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi «una Chiesa sinodale in missione», parte I, questioni da affrontare, lettera j.

³⁵ P. VALDRINI, *La synodalité*, cit., pp. 859-860 *passim*.

³⁶ *Ivi*, p. 853.